



# TRIBUNALE DI GELA

*OGGETTO: disposizioni ai sensi degli artt. 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L. 8.3.2020 procedimenti civili e fallimentari .*

Il Presidente Vicario del Tribunale di Gela

Visto il D.L. n° 6 del 23.2.2020 e il D.L. 8.3.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 8.3.2020 e 4.3.2020

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n° 3 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto l'esito delle interlocuzioni con la Presidenza della Corte d'Appello in sede e sentito il medico competente Dott.ssa Cosentino alla riunione del 12.3.2020;

considerato che per il disposto del D.L. n° 11 8.3.2020 è stato stabilito ai sensi dell'art. 2 comma 2 che le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli Uffici dovranno comunque prevedere e ridurre al minimo la compresenza delle parti nelle aule del Tribunale, prevedendo alla lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31.5.2020 nei procedimenti civili e penali con le eccezioni meglio specificate, per i procedimenti civili, alle lettere g) n° 1 ed h)

considerato che la medesima ratio deve accompagnare anche l'attività svolta fuori dall'udienza ( ad esempio per la materia fallimentare, per le esecuzioni immobiliari, ma anche per le interdizioni, e da svolgersi all'esterno del Palazzo di Giustizia, in ciò involgendo anche gli interessi di coloro che sono coinvolti nella procedura esecutiva e che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione e del Giudice Fallimentare;

rilevato che appare necessario stabilire e concordare delle linee guida per poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, imposte dalle Autorità competenti per fronteggiare la diffusione del contagio da COVID -19 e che alla luce delle novità legislative appare opportuno procrastinare queste misure urgenti fino al 15.4.2020:

ritenuto che appare necessario valutare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile con il giudice delegato, nella redazione di perizie, visione di strutture in vendita, nella sala aste, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste etc., quali periti, custodi, coadiutori, curatori, sezioni specializzate etc), attività tutte da differirsi nel presente periodo cuscinetto e comunque dopo il 15.4.2020;

ritenuto che appare necessario meglio specificare le modalità di svolgimento delle udienze civili di cui all'art. 2 comma 2 n° 2 lettere g) e h) D.L. 8.3.2020 n° 11

## **si dispone quanto segue**

- 1) Sono sospese le ordinanze di delega emesse sino a nuova disposizione, da concordarsi con il Giudice delegato;
- 2) Sono sospesi tutti gli esperimenti d'asta fino al 15.4.2020, mandandosi al professionista delegato ed al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione sui siti di pubblicità previsti dalla legge;

**IL PRESIDENTE VIC**  
**Dott.ssa Miriam D'**

- 3) I gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 4) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra sospesi i delegati (ove abbiano ricevuto offerte) sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di sospensione, essendo il delegato autorizzato ad operare non in presenza degli offerenti; il delegato dovrà conservare le buste e le cauzioni sino alla fine del periodo di sospensione e sino a nuova disposizione del giudice delegato, con la quale sarà autorizzato alla fissazione di nuova data per la celebrazione della data e l'aggiudicazione

Con riferimento alle procedure fallimentari nelle quali le operazioni di vendita si svolgeranno davanti al Giudice Delegato e nella quale gli esperimenti d'asta sono fissati dal 10.3.2020 al 15.4.2020

- 5) Sono rinviate a data successiva al 15.4.2020 gli esperimenti d'asta e la celebrazione della gara, che si terrà davanti al Giudice delegato in data successiva che sarà comunicato con provvedimento depositato all'interno del fascicolo, con onere del curatore di provvedere alla sua pubblicità sui siti e sul PVP per informare i depositari (sempre che siano presenti alle offerte);

con riferimento a tutte le procedure fallimentari

- 6) Restano sospese gli accessi degli ausiliari per le visite e le stime fino al 15.4.2020 ferma la possibilità di accesso del curatore solo ove ciò sia assolutamente indispensabile e nell'assoluto rispetto delle norme igienico sanitarie atte a prevenire pericoli per la salute delle persone;
- 7) Sono sospese le visite agli immobili fino al 15.4.2020;
- 8) È sospesa sino a nuovo ordine l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.p. ad eccezione di quelli per cui vi sia stata aggiudicazione del bene, per le quali, solo ove ciò sia assolutamente indispensabile, si dovrà procedere nell'assoluto rispetto delle norme igienico sanitarie atte a prevenire pericoli per la salute delle persone;
- 9) Sono sospesi sino al 15.4.2020 i termini per il versamento saldo prezzo degli immobili già aggiudicati; gli aggiudicatari che vi vorranno provvedere dovranno provvedervi esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla procedura, le cui coordinate saranno comunicate dal curatore ;
- 10) Sono sospesi sino al 15.4.2020 i termini assegnati ai curatori per le operazioni di vendita delegate, ai CTU per i sopralluoghi, stima e deposito degli atti peritali;
- 11) Oltre ai rinvii di udienza che saranno comunicati dal Giudice delegato, per i curatori si specifica che tutti i termini in scadenza ( relazioni ex art. 33 L.F., periodiche e non progetti di liquidazione, supplementi agli stessi, verifiche stato passivo etc) sono sospesi e le operazioni relative saranno correlate alla data di rinvio disposto dal giudice;
- 12) Per i mandati, sempre con riferimento alle istruzioni operative per i curatori, dovranno essere presentati in via telematica; si demanda in modo specifico al Giudice delegato Dott.ssa Stefania Sgroi di dare tutte le istruzioni in merito;
- 13) Nel periodo in questione e sino al 15.4.2020 è sospesa la lavorazione dei mandati non evasi, ove non sia possibile operare in via telematica, sempre sotto la direzione del G.D. a cui è concessa ampia delega di organizzazione

Sarà possibile per il Giudice Fallimentare cui si conferisce ampia delega in tal senso, conformemente al protocollo redatto unitamente al Consiglio dell'Ordine e previo concerto con le parti, trattare le cause fallimentari e prefallimentari mature per la decisione con le modalità di cui all'art. 2 lett. g) oppure lett. h) del D.L. 8.3.2020 n° 11 secondo le linee guida di seguito specificate, da applicare anche ai procedimenti civili.


- 14) Per le cause civili, in linea generale, si stabilisce quanto segue

- Per le cause di cui all'art. 1 comma 2 D.L. 8.3.2020 n° 11, per il periodo di sospensione dei termini e sino al 15.4.2020, in relazione alle eccezioni indicate nell'art. 2 comma 2 lett. g) ultima parte, la dichiarazione di urgenza può essere fatta dal giudice o dal Presidente del Collegio Civile con decreto non impugnabile in calce al ricorso. Potranno anche in tal caso essere utilizzate le modalità di svolgimento delle udienze di cui all'art. 2 comma 2 lett f) stesso D.L., essendo questa la ratio sottesa al citato decreto e non essendovi alcuna preclusione normativa in tal senso, stante il chiaro rinvio dell'art. 1 all'art. 2 stesso decreto proprio per i procedimenti civili indifferibili;
- Per il periodo successivo, a quello indicato dall'art. 1, con riferimento all'art. 2 fino al 31.5.2020 e comunque fino all'entrata in vigore di altro decreto che stabilisca la cessazione del periodo di emergenza sanitaria, il Presidente Vicario consente in linea generale di adottare ogni provvedimento che permetta ai sensi dell'art. 2 comma 1 di lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, che permetta l'adozione fuori udienza dei provvedimenti del giudice;
- È consentito ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett g) n° 1 ultima parte che la dichiarazione di urgenza sia fatta dal Giudice Civile assegnatario del procedimento o dal Presidente del Collegio con provvedimento non impugnabile;
- Analoga disposizione potrà essere applicata in linea generale dai Giudici civili per tutti i procedimenti civili e per le attività che non richiedano la presenza di parti diverse dai difensori; si rinvia al protocollo d'intesa redatto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, favorendo al massimo in tal caso gli accordi con i difensori.
- Ogni Giudice, ivi compreso il Coordinatore della Sezione Civile Dott.ssa Veronica Vaccaro per la specificità del suo carico di lavoro, valuterà nell'ambito dei rispettivi ruoli, anche con riferimento alle materia indicate nell'art. 2 comma 2 lett g) n° 1 D.L.8.3.2020 la sussistenza di effettive situazioni di urgenza, potendo operare dei brevi differimenti per garantire la celebrazione di udienze con pochi processi, pur essendosi attivate le modalità telematiche.

Si dispone l'immediata comunicazione del provvedimento a cura della Cancelleria al Coordinatore del Settore Civile Dott.ssa Veronica Vaccaro, al Giudice Delegato ai fallimenti Dott.ssa Stefania Sgroi, a tutti i Giudici della Sezione Civile, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, ai GOT in servizio presso la Sezione Civile, al Direttore della Cancelleria Civile Dott. Filippo Serralunga, al Procuratore della Repubblica in sede. Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Gela, 16.3.2020

IL PRESIDENTE VICARIO

  
 IL PRESIDENTE VICARIO  
 Dott.ssa Miriam D'Amore